



Procedura relativa alla tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

PREMESSA

In applicazione dell'art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il "MAR") e del Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea (il "Regolamento di Esecuzione"), il Consiglio di Amministrazione di Sostravel.com S.p.A. (di seguito la "Società"), nella riunione del 25 giugno 2018 ha approvato la presente procedura (di seguito la "Procedura") per la gestione, la tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (il "Registro").

La Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di ammissione delle Azioni e dei Warrant emessi dalla Società alla negoziazione su AIM Italia – Mercato alternativo del capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato con la delibera del 25 giugno 2018 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell'integrazione o modificazione della normativa *pro-tempore* applicabile.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, *price sensitive* e di altre informazioni societarie, previste dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Si segnala che le disposizioni di cui al MAR sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all'impianto sanzionatorio. Al fine di coordinare la disciplina interna a quanto dettato dal MAR e dai relativi atti esecutivi, la CONSOB, in data 22 marzo 2017, ha pubblicato la delibera n. 19925 che apporta modifiche ai regolamenti di attuazione del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati per l'attuazione del MAR.

Per quanto riguarda, invece, le norme primarie del TUF eventualmente applicabili alla Società per espresso richiamo statutario, in attesa di eventuali interventi legislativi, la disciplina dettata in materia di abusi di mercato è ancora vigente e trova applicazione in quanto non contrastante con il MAR. Al fine di una migliore applicazione delle norme previste dal MAR, la CONSOB ha ritenuto opportuna la predisposizione delle Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle informazioni privilegiate.

Sommario

Premessa	2
Procedura.....	4
Art. 1 – Definizioni	4
Art. 2 – Istituzione del Registro	4
Art. 3 – Struttura del Registro.....	5
Art. 4 – Soggetti da iscrivere nel Registro.....	6
Art. 5 – Modalità di tenuta del Registro.....	6
Art. 6 – Aggiornamento del Registro	6
Art. 7 – Informativa alle persone iscritte nel Registro.....	7
Art.- 8 – Obblighi delle persone iscritte nel Registro	7
Art. 9 – Trattamento dei dati personali.....	8
Allegato A.....	9
Allegato B	11

PROCEDURA

Art. 1 – Definizioni

1.- I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore Delegato:	indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società;
Collegio Sindacale:	indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;
Consiglio di Amministrazione:	indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;
Controllate:	indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;
Informazione Privilegiata:	<p>indica un'informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari. In particolare, si deve intendere quale informazione avente "carattere preciso" quella che:</p> <p>(a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e</p> <p>(b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.</p> <p>A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.</p> <p>Inoltre, per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari" è da intendersi l'informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento;</p>
Registro:	ha il significato di cui all'Articolo 2;
Responsabile del Registro:	indica il responsabile della funzione investor relation della Società;
TUF:	indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Art. 2 – Istituzione del Registro

1.- In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del MAR la Società, anche in nome e per conto delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (le “**Controllate**”), istituisce e tiene un registro nel quale sono indicate e iscritte, a cura del Responsabile del Registro, le persone che nella Società, nelle Controllate e nelle società controllanti hanno accesso a Informazioni Privilegiate (il “**Registro**”).

2.- Devono essere iscritte nel Registro: (i) le persone che hanno accesso, su base regolare o occasionale, a Informazioni Privilegiate; e (ii) le persone con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

Art. 3 – Struttura del Registro

1.- Il Regolamento di Esecuzione, che ha dato attuazione al MAR, stabilisce le norme tecniche relative all'istituzione e all'aggiornamento del Registro. In particolare, è previsto che il Registro debba essere istituito e tenuto in formato elettronico, secondo il modello già fornito dal Regolamento di Esecuzione (“**Allegato A**”), e strutturato in sezioni distinte (le “**Sezioni Occasionali**”), una per ciascuna Informazione Privilegiata.

2.- Ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Occasionale al Registro. Ciascuna sezione occasionale deve riportare:

- i) data e ora della creazione della Sezione Occasionale, ovvero del momento in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
- ii) data e ora dell'ultimo aggiornamento;
- iii) la data di trasmissione all'autorità competente, se del caso;
- iv) il nome e il cognome della persona iscritta; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o un'associazione di professionisti deve essere indicata l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata;
- v) il numero di telefono professionale della persona iscritta;
- vi) il nome e l'indirizzo della Società;
- vii) la funzione e il motivo dell'accesso all'Informazione Privilegiata;
- viii) la data e l'ora in cui la persona iscritta ha ottenuto l'accesso all'Informazione Privilegiata;
- ix) la data e l'ora in cui la persona iscritta ha cessato di avere accesso all'Informazione Privilegiata;
- x) la data di nascita della persona iscritta;
- xi) il codice fiscale della persona iscritta;
- xii) i numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) della persona iscritta; e
- xiii) l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) della persona iscritta.

3.- Fermo restando quanto sopra, la Società può aggiungere al Registro una sezione supplementare (la “**Sezione Permanente**”), in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (i “**Soggetti Rilevanti**”), i quali, una volta inseriti in tale sezione, non dovranno essere ulteriormente ripetuti nelle altre Sezioni Occasionali. La Sezione Permanente del Registro deve riportare:

- i) la data e l'ora di creazione della sezione;
- ii) la data e ora dell'ultimo aggiornamento;
- iii) la data di trasmissione all'Autorità competente, se del caso;
- iv) il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) dei Soggetti Rilevanti;

- v) il numero di telefono professionale dei Soggetti Rilevanti;
- vi) il nome e l'indirizzo della Società dei Soggetti Rilevanti;
- vii) la funzione e motivo dell'accesso ad Informazioni Privilegiate su base permanente;
- viii) la data e ora in cui ogni Soggetto Rilevante è stato inserito nella Sezione Permanente;
- ix) la data di nascita dei Soggetti Rilevanti;
- x) il codice fiscale dei Soggetti Rilevanti;
- xi) il numero di telefono privato dei Soggetti Rilevanti; e
- xii) l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) dei Soggetti Rilevanti.

Art. 4 – Soggetti da iscrivere nel Registro

1.- I soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno regolare accesso alle Informazioni Privilegiate e che, pertanto, vengono iscritti nella Sezione Permanente del Registro, sono individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società e/o dal Consiglio di Amministrazione delle Controllate, a seconda del caso.

2.- L'individuazione dei soggetti da iscrivere nelle Sezioni Occasionali del Registro avviene a cura dell'Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvale dell'ausilio del Responsabile del Registro.

3.- I responsabili dell'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 devono comunicare senza indugio al Responsabile del Registro i nominativi dei soggetti da iscrivere e le motivazioni dell'iscrizione, in conformità a quanto previsto dalla presente Procedura.

Art. 5 – Modalità di tenuta del Registro

1.- Il Registro deve essere tenuto con modalità elettroniche e consiste in un sistema accessibile via Internet/Intranet protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d'accesso e credenziali di accesso.

2.- Il Registro deve essere tenuto in modo da garantire:

- la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso al Registro sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società, o ogni altro soggetto che agisce a suo nome o per suo conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- l'esattezza delle informazioni riportate nel Registro; nonché
- l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

Art. 6 – Aggiornamento del Registro

1.- La Società provvede, per il tramite del Responsabile del Registro, all'aggiornamento del Registro senza indugio nei seguenti casi:

- variazione delle motivazioni per cui un soggetto è stato iscritto;
- iscrizione di nuovi soggetti;
- venir meno dell'accesso a Informazioni Privilegiate da parte dei soggetti iscritti o variazione della modalità di accesso alle stesse (dalla Sezione Permanente alla Sezione Occasionale e viceversa).

2.- Ogni aggiornamento deve riportarne la relativa data e ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

3.- L'aggiornamento viene richiesto a cura dei soggetti indicati al precedente Articolo 4, paragrafi 1 e 2, che a tal fine si avvalgono dell'ausilio del Responsabile del Registro, in conformità alla vigente normativa e della presente Procedura, sulla base delle segnalazioni inviate da parte dei soggetti a conoscenza delle Informazioni Privilegiate.

4.- Gli elenchi relativi ai soggetti iscritti nel Registro sono conservati dalla Società per i cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

5.- Il Responsabile del Registro trasmette in forma elettronica non appena possibile il Registro alle Autorità competenti qualora queste ne facciano richiesta via posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata) o, via posta elettronica, all'indirizzo protocollo@consob.it.

Art. 7 – Informativa alle persone iscritte nel Registro.

1.- Subito dopo l'iscrizione di un soggetto nel Registro, il Responsabile del Registro provvede a informare lo stesso in merito:

- alla sua iscrizione nel Registro;
- agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso a Informazioni Privilegiate; e
- alle sanzioni applicabili in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.

2.- L'informativa è resa per iscritto, mediante invio di posta elettronica certificata, posta raccomandata o comunicazione a mani.

3.- Il Responsabile del Registro rende, altresì, noti ai soggetti già iscritti nel Registro anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme in forma scritta, inviata via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani, e provvede a comunicare l'eventuale loro cancellazione dal Registro, con comunicazione inviata con le stesse modalità sopra indicate.

4.- Il Responsabile del Registro conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento degli obblighi informativi.

5.- Il Responsabile del Registro consegna ai soggetti che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

Art.- 8 – Obblighi delle persone iscritte nel Registro

1.- Ogni soggetto iscritto nel Registro è tenuto a: (i) a compilare il modello di dichiarazione di accettazione accluso all'**Allegato B**, in segno di integrale accettazione dei contenuti della Procedura e (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1.- Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei soggetti iscritti nel Registro. Questi ultimi sono tenuti, pertanto, in forza delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, anche nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell'informativa *ex* art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“**GDPR**”) e dalle emanande disposizioni di legge in materia, inclusa nell'**Allegato B** alla presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di Titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.

2.- Con la sottoscrizione del modello di dichiarazione di accettazione inclusa nell'**Allegato B**, i soggetti iscritti nel Registro dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano e prestano il consenso al trattamento dei dati medesimi.

ALLEGATO A

Modello di Comunicazione ai soggetti iscritti nel Registro

MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome e di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso —via e numero civico —località —CAP —Stato]

MODELLO 2

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo o privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso —via e numero civico —località —CAP —Stato]

ALLEGATO B

MODELLO DI COMUNICAZIONE ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Gallarate, []

[Egregio sig. []/Spett.le Società []

[indirizzo]

[indicare una delle modalità di consegna/ trasmissione]

Oggetto: Comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel "Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate" di Sostravel.com S.p.A.

Egregio []/Spett.le [],


il Consiglio di Amministrazione di Sostravel.com S.p.A. (di seguito, la "**Società**") ha istituito – in attuazione della deliberazione del 25 giugno 2018 che ha adottato la "*Procedura relativa alla tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate*" (la "**Procedura**", che viene allegata alla presente comunicazione e che sarà disponibile sul sito internet della Società) – il "*Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate*" (di seguito, il "**Registro**"), in linea con le disposizioni di cui all'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("*Market Abuse Regulation*" – il "**MAR**") e dal Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea.

In qualità di Responsabile del Registro, le fornisco le seguenti informazioni.

- I suoi dati personali sono stati inseriti in tale Registro nella [*"Sezione Permanente"* o *"Sezione Occasionale"*], in quanto, nella sua qualità di [*inserire qualifica del soggetto*], [se sezione permanente: *ha un accesso costante alle informazioni privilegiate della Società*; se sezione occasionale: *indicare il motivo dell'accesso all'informazione privilegiata*]¹.
- Al fine della corretta tenuta del Registro, la prego di fornirmi i suoi dati personali tramite la consegna del modello di dichiarazione qui allegata, debitamente compilata e firmata, da trasmettersi alla Società secondo le modalità di seguito indicate.
- Sarà cura della Società comunicarle ogni eventuale aggiornamento e/o modificazione dell'iscrizione dei suoi dati nel Registro, così come il venir meno delle circostanze che hanno determinato tale iscrizione.
- Con la sottoscrizione della presente lei si impegna altresì ad attenersi, quale possessore di informazioni privilegiate della Società, alle disposizioni di cui alla "*Procedura per la gestione delle*

¹ Per la nozione di "informazione privilegiata" si rinvia all'art. 7 del MAR, riprodotto integralmente nell'appendice normativa allegata sub "**D**" alla presente.

Informazioni Privilegiate”, adottata dalla Società con la richiamata delibera del 25 giugno 2018 (che si allega alla presente e che sarà disponibile sul sito internet della Società).

- L’inosservanza degli obblighi derivanti dall’accesso a informazioni privilegiate della Società può configurare gli illeciti penali e amministrativi di cui agli artt. 184 e ss. T.U.F. e può comportare la responsabilità amministrativa della Società *ex art. 187-quinquies* T.U.F; ulteriori sanzioni amministrative sono previste dall’art. 30 del MAR (il testo integrale del citato articolo è riportato nell’appendice normativa allegata alla presente).
- L’inosservanza degli obblighi derivanti dall’accesso a informazioni privilegiate giustifica inoltre l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti che siano responsabili di tale inosservanza.
- Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni (“GDPR”), le rendo infine noto che i dati personali raccolti sono necessari per l’iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti e saranno trattati e conservati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici e cartacei, in conformità alle disposizioni previste dal GDPR, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato e di trattamento delle informazioni privilegiate e per il periodo richiesto dalla predetta normativa. Potranno avere accesso ai predetti dati dipendenti e collaboratori del titolare, preposti alle aree competenti, debitamente nominati incaricati del trattamento. I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità alle autorità competenti, a società che prestano servizi alla Società, che agiranno in qualità di titolari o responsabili, in quest’ultimo caso previo atto di nomina. I dati potranno essere comunicati anche all’estero, a Paesi non appartenenti all’Unione Europea, adottando le adeguate misure e cautele come previste dal GDPR. L’elenco dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati è sempre disponibile su richiesta alla Società. Il conferimento dei dati personali a lei richiesti ha dunque natura obbligatoria; il rifiuto a fornirli potrebbe esporre lei [o la società www.garanteprivacy.it).

Tutto ciò precisato, la prego di farmi pervenire copia del modello di dichiarazione qui allegato debitamente sottoscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente, via email all’indirizzo PEC sostravel@pec.net o con raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mani.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, Le porgo distinti saluti.

Il Soggetto Preposto al Registro

Si allega la seguente documentazione:

- *“Procedura relativa alla tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate”*
- *Modello di Dichiarazione di Accettazione*
- *“Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate”*
- *Appendice normativa*

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

[indicare una delle modalità di consegna/trasmisione]

Spett. le
SOSTRAVEL.COM S.P.A.
Via Olona, n. 183/G
21013 – Gallarate (VA)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della *“Procedura relativa alla tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate”* e della *“Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate”*

se persona fisica:

Il sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____, con codice fiscale _____,

se persona giuridica:

la sottoscritto società _____, c.f. e p.iva _____, con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* sig. _____,

nella qualità di [indicare rapporto con Sostravel.com S.p.A.] _____ e come tale iscritto/a nel “Registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate” (di seguito, il “**Registro**”) ai sensi della “Procedura relativa alla tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate” (di seguito, la “**Procedura**”) di Sostravel.com S.p.A. (la “**Società**”),

- preso atto di essere stato/a inserito/a nel Registro di cui all’art. 2 della Procedura;
- attestando di avere ricevuto copia della Procedura e della “Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate” (di seguito, la “**Procedura Info Privilegiate**”);
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla vigente normativa, dal Regolamento e dal Regolamento Info Privilegiate e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

tutto ciò premesso:

- dichiara di aver ricevuto la Procedura e la Procedura Info Privilegiate predisposti dalla Società e di aver preso atto delle disposizioni ivi contenute;

- dichiara di impegnarsi con la massima diligenza all'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nella Procedura e nella Procedura Info Privilegiate;
- indica i seguenti dati personali:

A. se persona fisica

- nome, cognome

- data di nascita e codice fiscale

- numeri di telefono professionali (linea diretta fissa e mobile; fax)

- numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)

- indirizzo e-mail

- indirizzo personale completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)

B. se persona giuridica

- ragione sociale e partita IVA

- sede legale

Fornire inoltre i dati di seguito riportati relativi a un soggetto di riferimento appartenente alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legato alla medesima entità:

- nome, cognome

- data di nascita e codice fiscale

- numeri di telefono professionali (linea diretta fissa e mobile; fax)

- numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)

- indirizzo e-mail

- indirizzo personale completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)

- si impegna a comunicare alla Società ogni eventuale mutamento relativo ai dati sopra esposti;
- dichiara di aver preso atto dell’informativa resa dalla Società circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati contenuti dalla presente dichiarazione, con la firma della medesima esprimo, ai sensi del Regolamento EU 679/2016, il consenso al trattamento di tutti i dati personali contenuti nella presente che la Società effettuerà in modo cartaceo ed elettronico al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa di legge e regolamentare e dalla Procedura.

(Luogo e data)

(Firma)

APPENDICE NORMATIVA

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("MAR")

Articolo 7

Informazioni privilegiate

1. *Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:*

a) *un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*

b) *in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;*

c) *in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*

d) *nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.*

2. *Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.*

3. *Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.*

4. *Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.*

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. *L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.*

Articolo 18

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. *Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:*

a) *redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);*

b) *aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e*

c) *trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.*

2. *Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.*

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

3. *L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:*

a) *l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*

b) *il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;*

c) *la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e*

d) la data di redazione dell'elenco.

4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;

b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e

c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e

b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché

b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (28), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (29) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (30) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 31

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;

d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;

f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e

g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 34

Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o

b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;

c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:

i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o

ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono

conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.